REGIONE TOSCANA



MODIFICA DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

E BONIFICA DEI SITI INQUINATI per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti

Informativa preliminare al Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale

Firenze, luglio 2019

Settore SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI

INDICE

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

- 1. MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA
- 2. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO
- 3. SPECIFICAZIONE DEI NUOVI CONTENUTI DEL PIANO
- 4. AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
- 5. SINERGIE CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
- 6. INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010
- 7. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI CONFRONTO ESTERNO
- 8. DEFINIZIONE DEL CRONOGRAMMA DI ELABORAZIONE DELL'ADEGUAMENTO

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO

DENOMINAZIONE MODIFICA DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE

DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI PER

LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA

IMPIANTISTICO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

RIFERIMENTI NORMATIVI D.LGS. 152/2006 - L.R. 25/1998 - L.R. 61/2014

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI PRS 2016 – 2020, PAER (D.C.R.T. 10/2015)

ASSESSORE PROPONENTE FEDERICA FRATONI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

DIRIGENTE RESPONSABILE RENATA CASELLI

SETTORE COMPETENTE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E

INQUINAMENTI

1. MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA

Nell'ambito del riassetto istituzionale della governance e della pianificazione di settore, la Regione Toscana ha messo in atto una profonda riorganizzazione che ha interessato non solo le funzioni amministrative svolte dall'ente ma, più in generale, la centralità del ruolo regionale nella programmazione e attuazione delle politiche in molte materie compresa la gestione dei rifiuti.

Il riordino delle funzioni regionali e locali, iniziato con l'approvazione della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (*Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla I.r. 25/1998 e alla I.r. 10/2010*), e proseguito con l'approvazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni - Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014*), ha infatti ridefinito l'assetto delle competenze regionali e provinciali perseguendo l'obiettivo di promuovere la semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Percorso quest'ultimo parzialmente ridefinito a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 16/4/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della lr 22/2015 nella parte in cui si attribuisce alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate.

In particolare, il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, diviene l'unico riferimento di pianificazione in merito ai fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare o di cui si prevede la chiusura/riconversione.

Il completamento del processo di ridefinizione degli strumenti di pianificazione regionale di settore previsto si concluderà quindi con l'adeguamento alle disposizioni contenute della Ir 61/2014 del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) (approvato dal Consiglio regionale della Regione Toscana con deliberazione n. 94 del 18 novembre 2014). Adeguamento che dovrà inoltre rispondere ai nuovi obiettivi europei previsti dalla revisione del quadro normativo sui

rifiuti e alle azioni previste dal Piano d'azione per l'economia circolare adottato dalla Commissione Europea nel dicembre 2015.

L'avvio del procedimento di modifica del PRB di cui sopra è previsto entro la fine dell'anno in corso.

Occorre tuttavia prendere atto di specifiche esigenze sopravvenute, che richiedono oggi una rivalutazione mirata di quanto contenuto nel PRB con particolare riferimento alla mancata realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Case Passerini, impianto che avrebbe dovuto svolgere un ruolo cruciale nel dare risposta alla chiusura del ciclo dei rifiuti dell'ATO Toscana Centro. Al di là delle ragioni (esogene ai processi decisionali della regione) che hanno determinato-tale ritardo, a distanza di oltre 10 anni dalla sua previsione, si rende opportuno se non addirittura necessario individuare puntualmente soluzioni diverse da considerare nell'ambito della pianificazione del ciclo dei rifiuti in una logica di economia circolare. Ciò al fine di accelerare il necessario adeguamento della dotazione impiantistica del sistema regionale di trattamento dei rifiuti urbani, assicurando al contempo il perseguimento dei nuovi obiettivi europei e il rispetto dei principi di responsabilità, prossimità e autosufficienza regionale.

In particolare, con riferimento al sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti urbani, la proposta di modifica, punta all'individuazione e alla valutazione di soluzioni alternative rispetto al termovalorizzatore di Case Passerini, che possano garantire in tempi congrui una destinazione ai flussi che dall'ambito Toscana Centro sarebbero stati destinati a tale impianto e che risultino pienamente aderenti alla sopravvenuta normativa europea, con particolare riferimento alle citate direttive sull'economia circolare.

Nel perseguire tali finalità la modifica del Piano regionale opera in coerenza con l'impostazione strategica contenuta nel piano vigente.

Nel quadro più generale degli obiettivi fissati dal PRB, gli interventi previsti mirano all'attuazione dell'obiettivo specifico dell'autosufficienza e dell'efficienza economica nella gestione dei rifiuti.

2. AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO

Contesto normativo

Il Piano regionale si fonda su presupposti normativi nazionali e comunitari trovando negli articoli 196 e 199 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) le disposizioni di riferimento.

Il Piano ha l'obiettivo di definire le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati in coerenza con gli indirizzi del Programma regionale di sviluppo (PRS 2010 - 2020) e con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) e nel Piano d'indirizzo territoriale (PIT).

A livello comunitario la materia dei rifiuti è disciplinata dalla "Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" entrata in vigore nel dicembre del 2008 e recentemente modificata dalla Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE. Essa stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana introducendo una chiara gerarchia delle opzioni di gestione dei rifiuti, in base alla quale la prevenzione è la soluzione privilegiata, seguita dal riutilizzo, dal riciclaggio e da altre forme di recupero, lasciando infine lo smaltimento finale dei residui come ultima opzione da adottare.

L'Italia ha recepito le disposizioni comunitarie in materia di rifiuti con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che ha modificato, in modo sostanziale, la normativa quadro vigente contenuta nella Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale".

A livello regionale la principale norma di riferimento sia per la gestione dei rifiuti che per la bonifica dei siti inquinati è la legge 18 maggio 1998, n. 25: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati".

Le modifiche introdotte alla normativa regionale summenzionata a seguito dell'approvazione della l.r. 61/2014 e delle norme di attuazione della l.r. 22/2015, costituiscono il principale elemento di evoluzione normativa rispetto al quadro di riferimento del vigente Piano regionale, approvato con diciriti 94/2014

Altra normativa regionale di riferimento è, infine, la legge regionale n. 61 del 22 novembre 2007, che

contiene norme per la gestione integrata dei rifiuti e, più in particolare, norme per l'affidamento del servizio, e la legge regionale n. 69 del 28 dicembre 2011 con la quale la Regione Toscana ha costituito le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Base conoscitiva

Il contesto in cui si andrà a collocare la modifica del vigente PRB è quello descritto dalla base conoscitiva disponibile sullo stato ed evoluzione del settore dei rifiuti già parte del vigente PRB.

La base conoscitiva di riferimento sul tema dei rifiuti è il risultato dell'essenziale supporto delle agenzie ARPAT e ARRR che, attraverso un'attività di reporting consolidata, forniscono un quadro molto articolato della realtà del settore in Toscana.

Tenuto conto dei dati più recenti disponibili derivanti da tali attività è possibile quindi delineare la realtà della gestione dei rifiuti in Toscana sulla base di alcune grandezze significative come segue:

Nel 2017 la produzione di rifiuti urbani è stata di 2,24 milioni di tonnellate, quasi 67.000 t in meno rispetto all'anno precedente (-2,9% in peso). La produzione pro capite di rifiuti urbani è diminuita di 17 kg/abitante rispetto al 2016, attestandosi a 600 kg/abitante.

Il quantitativo di rifiuti raccolti in forma differenziata, pari a circa 1,18 milioni di tonnellate, è aumentato di circa 31.000 t rispetto all'anno precedente (+2,6 in peso), a cui è corrisposta una percentuale di raccolta differenziata del 53,88%, con un aumento di circa tre punti percentuali rispetto al 2016. L'aumento si traduce in termini di peso in 9 kg/abitante in più sul 2016.

Significativa è la diminuzione dei rifiuti urbani residui, che si riducono rispetto al 2016 di quasi 98.000 t (8,6% in meno), corrispondenti in termini pro capite a -26 kg/abitante.

Nel 2017 (ultimo dato disponibile) in Toscana si sono registrati i seguenti risultati rispetto al 2014:

- -la tendenziale stabilizzazione dell'ammontare complessivo dei rifiuti prodotti (-1%);
- -l'incremento del 6% in peso delle raccolte differenziate;
- -la diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati del 18% in peso;

In generale il dato conferma il costante incremento della percentuale di raccolta differenziata (percentuale e pro capite) a fronte di una regolare riduzione dei rifiuti urbani residui, rispetto ai dati relativi al 2014.

Anno	2014	2017	Diff. (2011-2014)
% RD certificata	47,9%	53,9%	+6 punti %
RD pro capite (kg/ab/a)	267	323	+56 kg/abitante
RU indifferenziato pro capite (kg/ab/a)	336	277	- 59 kg/abitante
RU totale pro capite (kg/ab/a)	603	600	- 3 kg/abitante

La diffusione delle raccolte differenziate non è omogenea tra frazioni secche e frazioni umide.

La raccolta differenziata delle frazioni secche è diffusa sulla totalità o quasi del territorio regionale a seconda delle frazioni considerate.

L'organizzazione delle raccolte differenziate in modalità esclusivamente stradale non è la più diffusa per le principali frazioni di rifiuti raccolti, aumentando sensibilmente i comuni che adottano modalità miste (domiciliare e stradale) in porzioni diverse di territorio.

Le raccolte differenziate di tipo domiciliare e di prossimità sono state attivate in oltre il 70% dei comuni, sebbene spesso restino limitate ad ambiti parziali del territorio o a singole frazioni, fanno eccezione 60 comuni (25% della popolazione regionale) in cui la maggior parte delle frazioni principali dei rifiuti urbani sono raccolte esclusivamente con servizi domiciliari e di prossimità. Erano 45 comuni (15% della popolazione regionale) nel 2014 e 52 comuni nel 2015 (19% della popolazione regionale).

Per quanto attiene al sistema impiantistico di recupero, riciclo e trattamento il sistema toscano al 2017 conta:

- -undici impianti di compostaggio autorizzati a trattare anche i rifiuti organici CER 200108. La potenzialità complessiva autorizzata era pari a 395.614 t/a; la quantità trattata è stata pari a 305.000 tonnellate.
- -3 impianti per il solo trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati che hanno trattato circa 138.500 tonnellate di rifiuti.
- -12 impianti di trattamento meccanico-biologico; la potenzialità complessiva autorizzata era di circa 1.030.000 tonnellate annue (1.063.000 tonnellate se consideriamo la potenzialità massima dell'impianto di Grosseto), mentre la quantità trattata è stata pari a 804.000 tonnellate.
- -5 impianti d'incenerimento¹ per una potenzialità autorizzata complessiva di 292.000 tonnellate, mentre la capacità per il solo trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani trattati era di circa 275.000 tonnellate (quantitativo variabile in funzione dell'effettivo PCI del combustibile in ingresso).

La quantità di rifiuti trattata nel 2017 è stata circa 274.000 tonnellate, di cui la quasi totalità rappresentata da rifiuti di provenienza urbana. Il recupero energetico, solo di tipo elettrico, è attivo in tutti gli impianti; la produzione energetica specifica è variabile tra 0,39 MWh/t e 0,65 MWh/t.

-Al 31/12/2017 risultavano operative 7 discariche a cui sono stati conferiti rifiuti urbani e rifiuti urbani trattati.

La capacità residua era di circa 2,79 milioni di metri cubi senza contare l'ampliamento già autorizzato alla discarica di Peccioli di ulteriori 1,97 milioni di metri cubi.

La quantità di rifiuti urbani o rifiuti urbani trattati smaltita nel 2017 è stata pari a circa 999.000 tonnellate, mentre il totale smaltito è di 1,34 milioni di tonnellate inclusi i flussi di rifiuti speciali (circa 343.000 tonnellate).

3. SPECIFICAZIONE DEI NUOVI CONTENUTI DEL PIANO

L'obiettivo della modifica puntuale è quello di dare una risposta alternativa alla mancata realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini evitando ulteriori ritardi nella razionalizzazione della dotazione impiantistica necessaria a chiudere il ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento in Toscana prevedendo quanto seque:

- •individuare almeno un'alternativa impiantistica al termovalorizzatore di Case Passerini che garantisca in tempi congrui una destinazione ai flussi che dall'ambito Toscana Centro sarebbero stati destinati a tale impianto;
- •valutare le alternative possibili in termini tecnici, ambientali ed economico-finanziari in modo da pervenire, secondo un approccio comparativo (costi-benefici, analisi SWOT, LCA, ecc...) alla decisione finale;
- •le alternative impiantistiche oggetto di valutazione dovranno tenere conto sia delle eventuali azioni/interventi di completamento della dotazione impiantistica esistente, sia dell'eventuale riorganizzazione del servizio così da garantire la chiusura della filiera;
- •l'eventuale valutazione comparata delle alternative dovrà tenere adeguatamente conto del quadro istituzionale e normativo vigente in materia di rifiuti, delle norme sulla concorrenza, di quanto stabilito nei contratti di servizio/convenzioni siglati con l'Autorità di ambito Toscana Centro; Autorità che dovrà esprimersi nel merito delle determinazioni finali del percorso delineato.

Nel quadro più generale degli obiettivi fissati al 2020 dal PRB vigente, gli interventi previsti mirano all'attuazione dell'obiettivo specifico dell'autosufficienza e dell'efficienza economica nella gestione dei rifiuti a scala regionale.

L'impianto di Pisa da metà del 2018 risulta non operativo.

La modifica si propone inoltre di cogliere le opportunità che possono derivare dalla presenza o dalla futura realizzazione di impianti "di mercato" per il recupero dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento, anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 lettera d) della lr 25/1998. Tale articolo stabilisce infatti che, ai fini della pianificazione dei flussi di tali rifiuti e degli impianti da realizzare, occorre tenere conto dell'offerta proveniente dal sistema industriale.

Per quanto detto, con il presente atto non si prevedono modifiche agli obiettivi fissati dal PRB vigente, ma solo una puntuale valutazione di almeno un'alternativa al termovalorizzatore di Case Passerini, che, in seguito all'analisi comparativa, consenta il suo eventuale superamento.

In tale ipotesi, al momento della formulazione della proposta di piano da adottare in Consiglio regionale si renderebbero necessarie le seguenti modifiche del PRB:

- •l'eliminazione della previsione di realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini;
- •il contestuale riorientamento dei flussi attualmente destinati a tale impianto verso la filiera impiantistica alternativa individuata, anche attraverso una complessiva riprogrammazione del ciclo rifiuti dell'ambito territoriale centrale, in accordo con l'Autorità di ambito;
- •aggiustamenti della dotazione impiantistica di trattamento da riportare sul Piano.

A tal proposito, si fa presente quanto segue.

Il Piano Interprovinciale di ATO Toscana Centro (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con Deliberazioni dei rispettivi Consigli provinciali n. 148, n. 70 e n. 281 del 17/12/2012) e il Piano di Ambito di ATO Toscana Centro individuano il termovalorizzatore di Case Passerini come impianto di Piano destinato alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani in ATO Toscana Centro

L'impianto è stato oggetto di un travagliato percorso autorizzativo avviato nel 2013 che ha portato all'ottenimento di una valutazione di compatibilità ambientale nel 2014 (Deliberazione di giunta provinciale n. 62 del 17/04/2014) e ad un'autorizzazione unica energetica, ai sensi del D.lgs 387/2010, rilasciata dalla Città metropolitana di Firenze con decreto dirigenziale n.4688 del 23/11/2015 poi annullato con sentenze TAR Toscana n. 1602 dell'8/11/2016 e del Consiglio di Stato n. 3109 del 24/05/2018.

Attualmente, l'impianto non possiede un atto autorizzativo efficace ed è in corso un procedimento in ottemperanza dell'Ordinanza del TAR Toscana n. 326/2019 finalizzato alla "riprogrammazione dei boschi della Piana" la cui realizzazione è condizione *sine qua non* per poter autorizzare la realizzazione dell'impianto stesso.

Ciò premesso, l'individuazione di soluzioni alternative anche al di fuori della sfera di competenza stringente della pianificazione ai sensi dell'art. 199 del D.lgs 152/2006, costituisce il requisito indispensabile per procedere ad una valutazione comparativa degli aspetti tecnici, ambientali ed economici necessaria a sancire l'eventuale superamento del termovalorizzatore.

A tal proposito, l'analisi comparativa si svilupperà:

- sul piano tecnico, considerando le soluzioni impiantistiche alternative a Case Passerini alla luce delle opportunità che si renderanno disponibili in un'ottica di economia circolare sia nell'ambito dei sistemi produttivi che del settore dei rifiuti;
- sul piano ambientale, effettuando una valutazione sia sul quadro emissivo e più in generale degli impatti sulle principali matrici ambientali del termovalorizzatore di Case Passerini e dei nuovi impianti che verranno individuati ai fini della valutazione, cui destinare i flussi;
- sul piano economico-finanziario, dovranno essere comparati i piani industriali ed economico-finanziari degli interventi sottoposti a valutazione. Si dovranno considerare altresì, ai fini della valutazione della sostenibilità, anche i costi effettivamente sostenuti e riconoscibili in base alla convenzione stipulata tra ATO Toscana Centro, Q-Thermo e Quadrifoglio nel 2016, in modo da non comportare costi aggiuntivi per la collettività.

La Regione intende infatti favorire la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti che consentano l'utilizzo dei rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani "con valore energetico", coerentemente con gli orientamenti espressi dalle direttive europee.

Una prima opportunità si sta prefigurando nell'ambito di una collaborazione tra il gestore unico di Ato Toscana Centro e un soggetto industriale, che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti finalizzato alla produzione di combustibili da fonti rinnovabili.

Tale ipotesi verrà valutata nell'ambito dell'analisi comparativa tecnica, ambientale ed economicofinanziaria di cui sopra da svolgere nel corso del procedimento di puntuale modifica del Piano.

Quadro delle risorse attivabili per l'attuazione del piano

Tenuto conto che la modifica del PRB, oggetto del presente procedimento, rappresenta una specifica e puntuale integrazione del PRB medesimo finalizzata esclusivamente a:

- •individuare almeno un'alternativa impiantistica al termovalorizzatore di Case Passerini che garantisca in tempi congrui una destinazione ai flussi che dall'ambito Toscana Centro sarebbero stati destinati a tale impianto;
- •valutare le alternative possibili in termini tecnici, ambientali ed economico-finanziari in modo da pervenire, secondo un approccio comparativo (costi-benefici, analisi SWOT, LCA, ecc...) alla decisione finale;

non si ritiene necessaria una nuova ricognizione delle risorse attivabili in quanto le modifiche non comportano attività aggiuntive.

4. AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

La riconferma degli obiettivi e linee d'intervento del vigente PRB non richiede aggiornamenti degli indicatori del sistema di monitoraggio rispetto a quelli già definiti.

5. SINERGIE CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il vigente PRB è uno strumento di programmazione e attuazione di politiche pubbliche di settore che si integra con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione economica e finanziaria, con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione regionale di settore, in particolare, delle attività estrattive, della qualità dell'aria, della difesa del suolo, della gestione delle risorse idriche, dell'attività agricola e forestale, dell'attività dei distretti e dei poli industriali, contribuendo alla loro evoluzione verso la sostenibilità e, in questo modo, al loro consolidamento e sviluppo.

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 della legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014, (*Norme per il governo del territorio*), il PRB costituisce uno specifico atto di governo del territorio a scala regionale in quanto produce effetti territoriali e comporta variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.

Il vigente PRB ha definito, infatti, i criteri territoriali, ambientali e paesaggistici per l'individuazione, da parte delle Province e della Città metropolitana di Firenze all'interno del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone non idonee. Criteri che devono essere coerenti con il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT), (d.c.r.t. 72/2007) e le sue successive integrazioni per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze (d.c.r.t. 61/2014) e con il Piano paesaggistico regionale (d.c.r.t. 37/2015).

Ai fini della bonifica dei siti inquinati, il PRB stabilisce altresì specifici obblighi e limitazioni correlate allo stato di contaminazione dei medesimi unitamente alle prescrizioni e alle misure con cui provvedere alla rimozione delle cause e dei fattori che hanno generato le relative situazioni di degrado ambientale.

Per questo il PRB, le sue modifiche e aggiornamenti si formano attraverso l'iter ordinario degli atti di governo del territorio.

Per quanto sopra, e, appunto, come atto di governo del territorio, il quadro conoscitivo del PRB presuppone e integra il quadro conoscitivo del Piano di indirizzo territoriale (PIT).

Esso concorre inoltre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi su tessuti insediativi preesistenti, ove questi comportino aumento della produzione di rifiuti, al fine di assicurare i relativi servizi.

6. INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA L.R. 10/2010

Con riferimento alla I.r. 10/2010, l'atto sarà sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) in quanto la modifica è da considerarsi modifica minore del PRB, considerato che non si prevedono modifiche agli obiettivi fissati dal PRB vigente ma solo una puntuale valutazione di almeno un'alternativa alla termovalorizzatore di Case Passerini, (comune di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze). Tale alternativa dovrà consentire, in una logica di economia circolare e nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento per la materia e in tema di concorrenza, la corretta chiusura della filiera per quanto attiene ai flussi già programmati nella pianificazione vigente.

7. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI CONFRONTO ESTERNO

Il percorso di formazione dell'adeguamento del vigente PRB seguirà le procedure di confronto previste dalla normativa regionale per quanto riguarda la formazione di piani e programmi. In particolare quelle previste dalla l.r. 65/2014, in tema di governo del territorio, e dalla l.r. 10/2010, in relazione alla VAS.

Saranno, inoltre, effettuate le concertazioni previste dall'articolo 3 della I.r. 1/2015.

8. DEFINIZIONE DEL CRONOGRAMMA DI ELABORAZIONE DELLA MODIFICA DI PIANO

			0	30 gg	90 gg	135 gg	195 gg	210 gg	225 gg	255
FAS	E	AZIONE	LUGLIO 2019	AGOST O 2019	OTTOB RE 2019	NOVEMB	GENNA IO 2020	FEBBRA IO 2020	FEBBR AIO 2020	MARZ O 2020
A INFORMATIVA	1	Informativa preliminare (art. 48 Statuto)								
	2	Avvio del procedimento (l.r. 65/2014)								
	2. 1	Acquisizione apporti tecnici sull'atto di avvio del procedimento								
	3	Trasmissione al NURV documento preliminare per verifica assoggettabilità a VAS (l.r. 10/2010)								
	3. 1	Consultazioni verifica assoggettabilità a VAS e emissione provvedimento di verifica ²								
	4	Predisposizione proposta di PRB								
	5	Decisione GR e trasmissione CR								
4	6	Adozione CR								
B PROPOSTA	7	Pubblicazione BURT dell'avviso adozione l.r. 65/2014								
	8. 1	Consultazione I.r. 65/2014								
	8. 2	Concertazione I.r. 1/2015								
	9	Revisione del Piano								

-

Nel caso in cui la verifica di assoggettabilità si concluda assoggettando il piano a VAS, saranno avviate le consultazioni VAS in parallelo alle fasi 8.1 e 8.2. Saranno inoltre considerati i tempi di attesa dell'espressione del parere motivato dell'autorità competente tra la fase 8.2 e la fase 9.

POSTA F	1	Decisione GR e trasmissione CR del PRB definitivo				
	11	Approvazione del Piano da parte del CR				